



# **COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI**

DEL. C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE:

Art. 1	Finalità del regolamento.
Art. 2	Ufficiali celebranti.
Art. 3	Luogo della celebrazione.
Art. 4	Criteri generali delle tariffe per il servizio matrimoniale a pagamento. Vincoli di spesa.
Art. 6	Luoghi di celebrazione e importi originari delle tariffe.
Art. 7	Identificazione delle aree extramurarie.
Art. 8	Organizzazione del servizio.
Art. 9	Addobbi rituali - Responsabilità per le cose in custodia.
Art. 10	Norme di chiusura ed entrate in vigore.

### **Art. 1 - Finalità del regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

### **Art. 2 - Ufficiali celebranti.**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.
4. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

### **Art. 3 - Luogo della celebrazione.**

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati negli orari di servizio dei dipendenti, in forma pubblica e gratuita, nella stanza che ospita gli Uffici del Sindaco ovvero nel cortile della "Casa Comunale" - palazzo La Porta, nella sala del Consiglio Comunale e nel cortile adiacente.
2. La celebrazione può altresì avvenire presso i locali dei Servizi Demografici ed Elettorali.
3. La Giunta municipale può, su proposta del Responsabile del Settore Demografico, anche a seguito di convenzione con altri Enti Pubblici che preveda l'utilizzo di altri siti istituzionali, individuare altri sedi deputate alla celebrazione previo pagamento dei relativi diritti.

### **Art. 4 - Orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili e le unioni civili in forma pubblica e gratuita devono essere celebrati durante il normale orario di servizio, dal lunedì al venerdì, con avvio della cerimonia dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
2. I matrimoni civili e le unioni civili celebrati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.3 del presente Regolamento possono essere celebrati anche fuori dall'orario di servizio e nelle giornate domenicali, previa

determinazione del Responsabile del Settore Demografico che ne autorizza l'esecuzione, senza che dalla stessa derivino oneri per il personale, salvo circostanze di forza maggiore o caso fortuito.

3. I matrimoni civili e le unioni civili celebrati fuori dall'orario di servizio e nei giorni festivi o domenicali dovranno essere celebrati non prima delle ore 10.00 a.m. e non oltre le ore 18.00.

4. La celebrazione non è comunque ammessa nelle giornate comprese tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio, fra "Giovedì Santo" e il "Lunedì dell'Angelo"; nelle giornate del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno; il 15 giugno, nelle giornate del 13,14 e 15 agosto nonché l'1 e il 2 novembre.

5. Con cadenza annuale, la Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Settore Demografico, individua il numero massimo di celebrazioni da tenersi fuori dall'orario di servizio, tenuto conto dei carichi di lavoro e delle altre problematiche organizzative, entro il limite annuo di n.15 celebrazioni.

#### **Art. 5 - Criteri generali delle tariffe per il servizio matrimoniale a pagamento. Vincoli di spesa.**

1. Il Comune di San Vito Lo Capo istituisce una tariffa per la celebrazione dei matrimoni civili e le unioni civili nella sede degli Uffici Demografici ed Elettorali e nelle altre sedi individuate dalla Giunta Municipale a norma del precedente art.3, comma 3, del presente Regolamento.

2. Le tariffe devono tener conto della giornata di celebrazione e del sito istituzionale in cui dovrà essere eseguita la cerimonia.

3. Gli introiti delle tariffe individuati con il successivo art.6 sono vincolati, quanto al regime della spesa, per i dipendenti utilizzati, per l'espletamento del servizio, qualora la celebrazione del matrimonio avvenga fuori dall'orario di lavoro, per acquistare le attrezzature e gli arredi istituzionali, per consumo energia e spese di pulizia, in generale per ogni altra iniziativa che si proponga di conseguire significativi incrementi nelle prestazioni rese agli utenti dei servizi demografici. Sono fatti salvi, comunque, i vincoli vigenti di finanza pubblica.

#### **Art. 6 - Luoghi di celebrazione e importi originari delle tariffe.**

1. Le tariffe per la celebrazione si applicano, fino ad eventuale aggiornamento da parte della Giunta Municipale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:

<b>Sito</b>	<b>Giorni feriali in orario di servizio</b>	<b>Giorni feriali fuori orario di servizio</b>	<b>Sabato, Domenica e Festivi</b>
Stanza del Sindaco, Palazzo La Porta <sup>1</sup>	Esente	€ 200,00	€ 250,00
Aula Consiliare <sup>2</sup>	Esente	€ 200,00	€ 250,00
Cortile Palazzo La Porta <sup>3</sup>	Esente	€ 300,00	€ 400,00
Cortile Aula Consiliare <sup>4</sup>	Esente	€ 200,00	€ 250,00
Luoghi Comunali extramurari <sup>5</sup>	€ 500,00	€ 700,00	€ 900,00
Altri siti istituzionali (previa convenzione)	€ 500,00	€ 700,00	€ 900,00

<sup>1</sup> ubicata presso i locali del centro polivalente "Teatro Comunale".

<sup>2</sup> *idem*.

<sup>3</sup> via Savoia, 167 - San Vito Lo Capo.

<sup>4</sup> ubicata presso i locali del centro polivalente "Teatro Comunale" - Prol. Via Savoia.

<sup>5</sup> vedi art. 7 del presente regolamento.

### **Art. 7 - Identificazione delle aree extramurarie.**

1. Così come specificato dal Ministero dell'Interno, circolare n.9 del 7 giugno 2007 e "Massimario dello Stato Civile" (ed. 2012, paragrafo 9.5.1) l'identificazione delle aree comunali extramurarie ove celebrare matrimoni e unioni civili devono avere destinazione non occasionale e regolamentata secondo frazionamento temporale (definendo un arco di tempo ben preciso) o frazionamento di spazio garantendo il principio di *non sottrazione* dei luoghi alla collettività.

2. La Giunta Municipale con propria deliberazione potrà identificare le aree comunali extramurarie da destinare alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili ai sensi dell'art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 commi 1 e 2. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto.

### **Art. 8 - Organizzazione del servizio.**

1. L'Ufficio di Stato Civile è onerato della celebrazione e della visita, da parte dei nubendi o di loro incaricati, delle sale o degli spazi connessi destinati alla celebrazione dei matrimoni o unioni civili, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

2. L'utilizzo dei siti alternativi a quelli ubicati nel Palazzo comunale dovrà essere compiuta con richiesta avanzata almeno 30 giorni prima della celebrazione, su un modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Vito Lo Capo e previa allegazione della ricevuta di pagamento della tariffa che dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PagoPA o, in alternativa, alla tesoreria comunale, indicando nella causale la data ed il luogo della celebrazione.

3. Il mancato pagamento della tariffa o la sua mancata allegazione alla domanda, di cui al comma precedente, non consentono la celebrazione nei luoghi alternativi alla casa comunale.

4. Con delibera di Giunta municipale su proposta del Responsabile del Servizio interessato viene individuato il numero massimo di celebrazioni da disporre con modalità onerosa che, in ogni caso, non potranno essere superiori a n.15 per anno.

### **Art. 9 - Addobbi rituali - Responsabilità per le cose in custodia.**

1. È concessa la possibilità di addobbare i luoghi delle celebrazioni con arredi o eventuali decori che dovranno essere posizionati senza alcun onere per l'Ente e senza che dalla loro apposizione possa conseguire danno a parti strutturali dei luoghi o danni a terzi.

2. Le sedi istituzionali, al termine della celebrazione, dovranno essere restituite nella loro integrità. Il Pubblico Ufficiale celebrante è onerato della verifica dell'integrità dei luoghi.

3. L'Ente in ogni caso non risponde della custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

### **Art. 10 - Norme di chiusura ed entrate in vigore.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del codice civile, il D.P.R. 3.11.2000 n.396 ed il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000.

2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione e abroga tutte le norme con Esso contrastanti.

3. Il presente Regolamento si applica a tutte le cerimonie celebrate dopo l'entrata in vigore, ancorché i procedimenti amministrativi relativi siano stati avviati in data antecedente all'entrata in vigore dello Stesso.